



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 583/2024

tra

ANGUELOVA TZVETANKA DANOVA QUALE EREDE DI RENATO CANTAFIO

RICORRENTE

e

SEDE DI BOLOGNA INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONVENUTO

Oggi **22 maggio 2025**, alle ore **12.40**, innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

per ANGUELOVA TZVETANKA DANOVA QUALE EREDE DI RENATO CANTAFIO l'avv.
CANTAFIO DANIELE

Nonché per INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE l'avv. LEZZI
ROBERTA.

Il giudice invita le parti alla discussione.

Parti ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e si riporta alle deduzioni a verbale della precedente udienza. Dà atto che anche il minore Leonardo Camtafio ha rinunciato all'eredità, come comprovato dalla rinuncia depositata in atti, e pertanto la ricorrente è attualmente l' unica erede.

Parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e si riporta a sua volta alle deduzioni difensive.

Le parti discutono oralmente la causa

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti.

dott. Chiara Zompi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **583/2024** promossa da:

ANGUELOVA TZVETANKA DANOVA (C.F. NGLTVT60C58Z104A), QUALE EREDE DI
RENATO CANTAFIO (C.F. CNTRNT55R09G273E), deceduto in corso di causa, con il
patrocinio dell'avv. CANTAFIO DANIELE elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. CANTAFIO DANIELE

RICORRENTE

contro

SEDE DI BOLOGNA INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA, elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv. LEZZI ROBERTA,

RESISTENTE

Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
che precede.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 31.1.2024, CANTAFIO RENATO conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS esponendo di essere titolare di
trattamento pensionistico n. 01022490 (pensione di vecchiaia lavoratori parasubordinati) e di aver
presentato, in data 22 luglio 2020, per il tramite il Patronato ENASC di Bulgaria, domanda per
l'esenzione della sua pensione dall'imposizione fiscale italiana e per assoggettamento alla
legislazione fiscale della Bulgaria, paese nel quale egli si era trasferito insieme alla propria moglie,
Tzvetanka Danova Anguelova, verso la fine dell'anno 2019.

Proseguiva esponendo che, con comunicazione datata 13 agosto 2020, la Direzione Provinciale
dell'INPS- Sede di Bologna gli aveva comunicato il mancato accoglimento della domanda in
oggetto, per difetto della nazionalità bulgara, ritenuta dall'ente previdenziale presupposto

necessario, ai sensi della Convenzione ITALO-BULGARA, per l'esenzione dalla tassazione italiana.

Tutto ciò premesso, il ricorrente contestava il provvedimento di rigetto dell'INPS in quanto del tutto errato, per i motivi diffusamente esposti in ricorso, e assumeva che, dall'esegesi complessiva della Convenzione Italo-bulgara, emergeva in sostanza che gli Stati contraenti avevano previsto il seguente regime di tassazione per un cittadino italiano residente in Bulgaria: le pensioni pubbliche maturate a seguito d'un rapporto lavorativo alle dipendenze d'un soggetto pubblico italiano sono soggette al regime d'imposizione fiscale italiano, fatto salvo il caso in cui il percettore che risieda in Bulgaria abbia acquisito la cittadinanza bulgara; in tale ultima evenienza deve essere applicata la disciplina fiscale bulgara. Per contro, le pensioni private e le altre remunerazioni analoghe sono soggette alla tassazione vigente in Bulgaria per il solo fatto che il beneficiario risieda in tale Stato; in caso contrario s'applicherà il regime fiscale italiano.

Affermava pertanto di aver diritto alla esclusione dalla tassazione italiana in quanto esso ricorrente, verso la fine dell'anno 2019, insieme alla propria coniuge, sposata nel 1995 e di nazionalità bulgara, si era trasferito definitivamente in Bulgaria, fissando la propria residenza in Vratsa (03000 - Bulgaria), Ulica Ivanka Boteva ET 4 AP 9 BG, in un appartamento di proprietà della moglie; e lì viveva stabilmente, facendo ritorno in Italia sporadicamente, per brevissime visite agli amici e ai fratelli.

Affermata la competenza dell'AGO e la legittimazione processuale dell'INPS, quale sostituto l'imposta, rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:

“- accertare, ritenere e dichiarare che la pensione n. 01022490 - Cat. 073 erogata al ricorrente dall'Ente convenuto è “Pensione di Vecchiaia Lavoratori Parasubordinati”, così come qualificata dalla stessa INPS, in quanto conseguente al cessato lavoro di diritto privato del ricorrente svolto dal Sig. Renato Cantafio;

- accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla detassazione di detta “Pensione di Vecchiaia Lavoratori Parasubordinati” (VOAUT) n. 01022490 - Cat. 073, in forza della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria convertita nella legge 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990, con efficacia dalla data del 16 dicembre 2019 (data di iscrizione all'AIRE) ovvero, in subordine, dalla data della prima domanda; conseguentemente, accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'INPS della richiesta di escludere il trattamento pensionistico dalle ritenute di natura fiscale, quale sostituto d'imposta, di qualsiasi natura esse siano, per inapplicabilità della legislazione fiscale italiana, nonché del silenzio rifiuto del suo Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione Speciale di cui all'art. 2 c. 26 Legge 08.08. 1995 n. 335 al ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento di rigetto; per l'effetto annullare e/o disapplicare il provvedimento con cui l'Inps ha negato il diritto rivendicato di esclusione della propria pensione dalle ritenute di natura fiscale previste dalla legge fiscale italiana.

Accertare ritenere e dichiarare che l'Istituto convenuto ha indebitamente trattenuto la somma di Euro 31.829,95, fino alla data del 31 dicembre 2022, ed ha continuato indebitamente a trattenere somme, quale sostituto d'imposta, per le mensilità corrisposte nell'anno 2023 e 2024.

- Condannare l'INPS al pagamento della pensione integrale, al lordo delle imposte che l'Istituto ha trattenuto e continua a trattenere quale sostituto d'imposta, dalla data di accertata efficacia del diritto alla detassazione come in precedenza richiesto;

- Condannare l'INPS al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di restituzione, della somma di Euro 31.829,95, ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per le somme indebitamente trattenute quale sostituto d'imposta fino al 31 dicembre 2022;

Condannare l'INPS al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di restituzione, delle somme che risulteranno indebitamente trattenute quale sostituto d'imposta dalla data del 01 gennaio 2023 e fino alla data di cessazione delle indebite trattenute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme trattenute.”. Con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'INPS, contestando le pretese del ricorrente e chiedendone l'integrale rigetto per le articolate ragioni dedotte nella propria memoria difensiva.

Preliminarmente eccepiva, con riguardo alle conclusioni attoree concernenti anche la domanda di annullamento e/o disapplicazione del provvedimento amministrativo di rigetto emesso dall'INPS, che tale domanda era improponibile per difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita, in favore del TAR territorialmente competente.

Deduceva che l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 244/2023 in risposta ad interpello, aveva affermato che, dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia Bulgaria, emergeva che una persona fisica potesse essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato; che a tale parere esso Istituto - nella qualità di sostituto d'imposta - non poteva che uniformarsi, di tal che aveva emanato le disposizioni di cui al messaggio n.1270/2023, chiarificatrici del regime fiscale che, a far tempo dall'anno fiscale in corso, si dovevano ritenere applicabili ai cittadini italiani pensionati residenti in Bulgaria.

Affermava che, in ogni caso, dal 19.3.2024 sig. Cantafio risultava rientrato in Italia e attualmente residente a Calderara di Reno.

All'esito di breve trattazione, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 3 ottobre 2024.

In corso di causa, interveniva, in data 1 giugno 2024, il decesso del ricorrente.

Si costituiva in giudizio, per la prosecuzione del processo, la vedova ed erede del Cantafio, sig.ra Tzvetanka Danova Anguelova la quale insisteva in tutte le domande originariamente proposte in ricorso.

In corso di causa, tutti gli altri chiamati all'eredità - e segnatamente i fratelli del *de cuius*, Cantafio Fulvio, Cantafio Daniele e Cantafio Emanuele, nonché da ultimo il minore Cantafio Leonardo - rinunciavano alla stessa.

Infine, all'udienza del 22.5.2025, la causa veniva discussa dalle parti e decisa con sentenza contestuale.

I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici e documentati.

Cantafio Renato, oggi deceduto, già titolare della pensione VOAUT 01022490, ha presentato domanda di ricostituzione documentale in data 22/7/2020 finalizzata ad ottenere l'esenzione dall'imposizione fiscale in applicazione della Convenzione Italo-Bulgara.

La domanda di ricostituzione per esenzione fiscale è stata respinta dall'INPS in data 13/8/2020 con la seguente motivazione:

“la Convenzione ITALO-BULGARA (L. 389 del 29/11/1990) dispone quanto segue: Articolo 1 - Soggetti e residenti "Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa: b) per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara, nonché " qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata".

Pertanto, poichè dalla documentazione prodotta non risulta che lei abbia acquisito la nazionalità bulgara, la pensione resta assoggettata al regime fiscale italiano”.

E' poi pacifico, poiché sul punto INPS non ha avanzato alcuna contestazione, che la residenza del ricorrente in Bulgaria fosse, all'epoca, effettiva, come peraltro risulta *per tabulas* dall'ampia documentazione allegata al ricorso (Certificato di residenza fiscale in Bulgaria Cantafio; Certificato di iscrizione AIRE; Attestato di iscrizione al Fondi di Assicurazione Sanitaria Nazionale (Bulgaria); Attestato di iscrizione al Fondi di Assicurazione Sanitaria Nazionale (Bulgaria); Certificato di matrimonio con persona di nazionalità bulgara; Certificato proprietà immobile in Bulgaria; bollette; carta di circolazione automobile, ecc.).

La controversia verte quindi unicamente su una questione di diritto, ossia sulla corretta interpretazione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, che ha la finalità di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con L. n. 389/1990.

Ciò premesso si osserva che l'art. 16 della Convenzione prevede: *“Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.*

Il paragrafo 2 dell'art. 17 prevede: *“a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.”*

L'INPS, sulla scorta del messaggio del 3 aprile 2023, che recepisce quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023, ha rigettato la domanda del

ricorrente, volta ad ottenere la detassazione della sua “Pensione di Vecchiaia Lavoratori Parasubordinati” (VOAUT) n. 01022490 - Cat. 073, sul presupposto che, ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni della Convenzione citata, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se è in possesso della cittadinanza di tale Stato, requisito pacificamente insussistente nel caso in esame, essendo il ricorrente cittadino italiano.

Ebbene, tale interpretazione è stata di recente avallata dalla Suprema Corte che, con sentenza n.21697 del 2023, ha respinto il motivo di ricorso fondato sull'assunto in base al quale l'ottenimento dei benefici riconosciuti dalla Convenzione ai percettori di reddito pensionistico italiano presupporrebbe unicamente la residenza fiscale di costoro in Bulgaria.

La Corte ha così argomentato: *“In proposito, l'art. 1 della Convenzione fissa l'ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle "persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti", poi definite, per quanto riguarda la Bulgaria, come "qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata".*

Il concetto di "residenza" ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara”.

La Corte di Cassazione ha altresì osservato, per completezza, *“che i rilievi che precedono, inerenti alla nozione "convenzionale" di cittadinanza per i fini che qui occupano, sono stati condivisi dall'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023, che afferma: "(d)all'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato".*

I suddetti rilievi, infine, sono stati condivisi anche dall'Inps, che con proprio messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023 ha comunicato che devono intendersi superate le proprie precedenti indicazioni di più favorevoli criteri di esenzione dal regime impositivo italiano”.

Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra richiamati, da cui questo giudice non ha motivo di discostarsi, il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante l'assoluta novità delle questioni trattate e l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così dispone:

- Respinge il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Bologna il 22/05/2025

Il Giudice
Chiara Zompi